

DIPARTIMENTO DI CHIMICA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Chimica**

Capitolato per l'affidamento della fornitura di una Strumentazione DLS Z-sizer

**Contributo Ammodernamento Infrastrutture
CUP B87G22001750006**

**Programma FESR 2021-2027 Avviso Infrastruttura aperte per la ricerca 2022
CUP B83C23004590002**

Sommario

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura	3
2.1 Requisiti tecnici minimi	3
2.2 Servizi minimi accessori	4
a) Consegna, installazione e prove di collaudo	4
b) Formazione	4
c) Garanzia, manutenzione e assistenza tecnica	4
d) Documentazione.....	5
2.3 Sicurezza.....	5
Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio/fornitura e relative tempistiche	5
Art. 4 - Sopralluogo.....	5
Art. 5 – Importo dell'appalto	5
Art. 6 – Revisione prezzi	6
Art. 7 – Termini di consegna, installazione e formazione	6
Art. 8 – Contratto collettivo applicato	6
Art. 9 – Garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile	6
Art. 10 – Subappalto	7
Art. 11 – Modifiche contrattuali	8
Art. 12 – Obblighi dell'aggiudicatario	8
Art. 13 – Penali e azioni correttive	8
Art. 14 – Osservanza leggi, regolamenti, CCNL, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro	9
Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione	9
Art. 16 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 17 – Recesso	11
Art. 18 – Risoluzione del contratto	11
Art. 19 – Regolare esecuzione.....	12
Art. 20 – Pantouflage	12
Art. 21 – Obbligo di riservatezza	13
Art. 22 – Stipula contratto e spese	13
Art. 23 – Foro competente	13

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'acquisto di una Strumentazione DLS Z-sizer Ultra per la misura delle dimensioni di particelle, potenziale zeta e peso molecolare, comprensivo di personal computer, installazione, collaudo e training

Art. 2 – Descrizione della fornitura

La fornitura dell'apparecchiatura in oggetto deve rispondere ai requisiti tecnici ed ai servizi accessori qui di seguito riportati:

2.1 Requisiti tecnici minimi

- Concentrazione numerica di particelle

Misure di dimensione delle particelle (DLS – Dynamic Light Scattering)

- Angoli di misura: 12,8°, 90° e 173° (Tecnologia NIBS – Non Invasive Back Scattering)
- Tecnologia Adaptive Correlation;
- Tecnologia MADLS – Multi Angle Dynamic Light Scattering per una risoluzione dimensionale fino ad un rapporto dimensionale 1:2
- Campo di misura: 0.3 nm - 10 µm (in dipendenza dal campione)
- Campo di concentrazione: da 0.1 mg/mL di proteina MW 15 KDa a 40% w/v (in dipendenza dal campione).
- Volume minimo di campione: 3 µL (mediante cella opzionale)

Misure di Potenziale Zeta (ELS – Electrophoretic Light Scattering)

- Campo di misura: > +/- 500 mV
- Cella capillare a perdere (brevettata)
- Conduttività massima del campione: 200 mS/cm
- Volume minimo di campione richiesto: 20 µL (con il metodo brevettato Barrier method), 150 microL (high concentration/precision cell - opzionale), 750 µL (dip cell - opzionale).
- Campo dimensioni misurabile: da 3.8 nm a 100 µm (in dipendenza dal campione)

Misura di Peso Molecolare (SLS – Static Light Scattering)

- Campo di misura: <1000 Da – 2 x 10⁷ Da
- Volume minimo di campione: 12 µL (mediante cella opzionale)

Misure di Concentrazione (< 500 nm)

- Range di concentrazione: 1 x 10⁸ – 1 x10¹² particelle/mL (nanoparticelle d'oro di 30 nm)

Misure automatizzate:

- Trend cinetico
- Trend termico

Specifiche generali:

- Campo di temperatura: 0 – 120 °C con effetto Peltier
- Filtro per campioni fluorescenti
- Filtri polarizzati per misure DDLS (studi di aspect ratio) – Depolarized Dynamic Light Scattering
- Controllo della condensazione mediante purge di aria secca
- Sorgente laser: 10 mW He/Ne 633 nm
- Laser Classe 1 conforme a EC60825-1:2001 e CDRH
- Detector APD (Avalanche Photodiode Detector) ad alta sensibilità
- Include 100 cuvette disposable e 1 cuvetta in vetro per la misura di dimensioni (volume 1 mL)
- Include 10 celle DTS1070 per la misura di potenziale zeta.

Personal Computer (i7-16Gb RAM)

- Processore i7
- 16GB RAM
- 512 Gb SSD
- Windows 11 Pro
- Monitor Wide Screen da 23" HDMI
- USB port 3

2.2 Servizi minimi accessori

a) Consegna, installazione e prove di collaudo

Il trasporto, lo smaltimento degli imballaggi, l'installazione ed il collaudo devono essere inclusi nel prezzo e sono a cura e spese dell'Operatore Economico (nel seguito anche "O.E."). L'O.E. dovrà provvedere a fornire tutta l'attrezzatura necessaria al trasporto, senza spese da parte del Dipartimento. Il locale presso cui la fornitura dovrà essere installata è individuato nel laboratorio 278 al secondo piano dell'Edificio Cannizzaro (CU014) del Dipartimento di Chimica, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.

L'O.E. è responsabile per l'imballaggio e, in tutti i casi, dovrà assicurarsi che l'apparecchiatura venga fornita senza danni ed eventuali deterioramenti relativamente alle prestazioni a causa delle condizioni di trasporto.

Le procedure di imballaggio, spedizione e smaltimento degli imballi dovranno essere conformi alle disposizioni normative nazionali e internazionali in materia.

La consegna dovrà essere concordata preventivamente con il RUP, che redigerà il verbale di consegna.

Le prove di collaudo devono prevedere, oltre al corretto funzionamento della strumentazione in ogni sua parte, la rispondenza alle specifiche tecniche previste dai requisiti minimi ed alle specifiche migliorative presentate in sede di Offerta, oltre a quelle dichiarate dall'O.E. nella documentazione per la fornitura dell'apparecchiatura e degli accessori dello stesso modello di quelli in oggetto. Al termine delle prove di collaudo l'O.E. deve rilasciare una relazione tecnica comprovante l'esito positivo dell'installazione corredata dai risultati ottenuti nel corso delle prove stesse.

b) Formazione

L'offerta dovrà comprendere una formazione avanzata della durata di almeno 4 ore per l'utilizzo e la manutenzione della macchina, in italiano o eventualmente in inglese, previa autorizzazione della Stazione Appaltante (di seguito S.A.), presso i locali definiti al punto precedente o eventualmente in modalità telematica, in questo caso a discrezione e previa autorizzazione della S.A. Tale formazione sarà fornita entro 10 giorni lavorativi dalla data del certificato di collaudo, di concerto con il Responsabile Unico del Progetto (RUP).

c) Garanzia, manutenzione e assistenza tecnica

L'O.E. garantisce, con la formula a copertura totale, l'assistenza tecnica "on site" con interventi entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, nonché intervento risolutivo entro 30 giorni dalla medesima, per la durata di almeno 12 mesi dall'esito positivo della verifica di conformità di tutte le apparecchiature fornite. Conseguentemente, l'O.E. dovrà riparare integralmente a proprie spese, comprensive di quelle di trasporto e/o spedizione da e per i locali sopra indicati e nei tempi sopra definiti, tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi alle apparecchiature fornite ed eventualmente sostituire (senza franchigia alcuna) le parti difettose.

Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni da attribuirsi ad evidente imperizia o negligenza del personale operativo dell'Università.

d) Documentazione

L'O.E. dovrà fornire, contestualmente alla consegna dello strumento, la seguente documentazione dettagliata in lingua italiana:

- manuale operativo per lo strumento e per gli accessori;
- istruzioni per l'uso con indicazioni circa eventuali controlli regolari da effettuare da parte dell'operatore;
- dichiarazione di conformità CE.

2.3 Sicurezza

La strumentazione deve soddisfare tutte le normative in materia di sicurezza e di salute. La strumentazione deve essere pienamente conforme CE, deve mostrare una marcatura CE aggiornata, e deve essere accompagnata da una corretta dichiarazione CE di conformità.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio/fornitura e relative tempistiche

Il termine di consegna della fornitura è fissato in 8 settimane a decorrere dalla data della stipula del contratto, ovvero, del verbale di esecuzione d'urgenza o del verbale di esecuzione prima della stipula del contratto per motivate ragioni.

La consegna dovrà essere concordata preventivamente con il RUP. Tutte le attività connesse alla consegna saranno espletate sotto la piena responsabilità dell'O.E. in coordinamento con il RUP ai fini della verifica della regolare esecuzione e della carenza di danni o deterioramenti.

Il termine per il completamento dell'installazione e delle prove di collaudo è fissato in 15 giorni lavorativi dalla data di consegna. Ad ultimazione dell'installazione e collaudo l'O.E. rilascia al RUP certificato di collaudo unitamente ai risultati delle prove effettuate. Entro 10 giorni dalla ricezione del certificato di collaudo il RUP dovrà, in caso di rilevate inadempienze, segnalarle per iscritto all'O.E. per i necessari accertamenti e la risoluzione delle connesse problematiche. Tali termini interrompono quelli utili ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Il termine per l'effettuazione della formazione prevista all'art. 2.2 lettera b) è fissato in 10 giorni lavorativi dalla data di completamento dell'installazione e collaudo.

Art. 4 - Sopralluogo

L'O.E. è tenuto ad effettuare un sopralluogo presso i locali definiti all'art. 2.2, al fine di prendere visione degli accessi, dei locali e degli impianti ivi esistenti per essere edotto sulle modalità di consegna ed installazione della fornitura. Il sopralluogo dev'essere effettuato richiedendo un appuntamento con il RUP.

Art. 5 – Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base di gara è pari a Euro ottantamilanovecento/00 (€80.900,00) + IVA, con oneri per la sicurezza pari a zero.

L'importo è stato determinato a seguito di analisi di mercato e confronto preventivi.

Art. 6 – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del bene superiore al 5 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice sintetico ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria.

Art. 7 – Termini di consegna, installazione e formazione

Il termine di consegna della fornitura è fissato in 8 settimane a decorrere dalla data della stipula del contratto, ovvero, del verbale di esecuzione d'urgenza o del verbale di esecuzione prima della stipula del contratto per motivate ragioni.

La consegna dovrà essere concordata preventivamente con il RUP. Tutte le attività connesse alla consegna saranno espletate sotto la piena responsabilità del contrante in coordinamento con il RUP ai fini della verifica della regolare esecuzione e della carenza di danni o deterioramenti.

Il termine per il completamento dell'installazione e delle prove di collaudo è fissato in 15 giorni lavorativi dalla data di consegna. Ad ultimazione dell'installazione e collaudo l'O.E. rilascia al RUP certificato di collaudo unitamente ai risultati delle prove effettuate. Entro 10 giorni dalla ricezione del certificato di collaudo il RUP dovrà, in caso di rilevate inadempienze, segnalarle per iscritto all'O.E. per i necessari accertamenti e la risoluzione delle connesse problematiche. Tali termini interrompono quelli utili ai fini della verifica di conformità.

Il termine per l'effettuazione della formazione prevista all'art. 2.2 lettera b) è fissato in 10 giorni lavorativi dalla data di completamento dell'installazione e collaudo.

Art. 8 – Contratto collettivo applicato

Il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato è il CCNL commercio

Art. 9 – Garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile

Prima della stipula del contratto o del verbale di esecuzione d'urgenza, o del verbale di esecuzione prima della stipula del contratto per motivate ragioni, l'aggiudicatario deve costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106.

La misura della cauzione è fissata nel 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia prevede espressamente:

- a) la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;
- b) la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'aggiudicatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'aggiudicatario è avvisato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

La stazione appaltante autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo la verifica di conformità finale/certificato di regolare esecuzione.

Art. 10 – Subappalto

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

È possibile per l'aggiudicatario affidare in subappalto i servizi/forniture compresi/e nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il subappaltatore comunichi i dati relativi al titolare effettivo.

L'aggiudicatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto,

ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'aggiudicatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'aggiudicatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale dell'aggiudicatario.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 11 – Modifiche contrattuali

La stazione appaltante, fermo quanto previsto dall'articolo sulla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 commi 1 lett. d), 2, e 3 del Codice.

Art. 12 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

1. rispetto delle attività conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale;
2. l'aggiudicatario deve trasmettere alla stazione appaltante le attestazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH.

Art. 13 – Penali e azioni correttive

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento di ciascuno dei termini previsti agli artt. 2, 3 e 7 pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'aggiudicatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'aggiudicatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. L'aggiudicatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l'aggiudicatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'aggiudicatario.

Art. 14 – Osservanza leggi, regolamenti, CCNL, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro

Al personale impiegato nei servizi/forniture oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I sopraccitati obblighi vincolano l'aggiudicatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento della rata del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale in un'unica soluzione, a seguito della emissione del certificato regolare esecuzione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore, previo rilascio del Durc.

Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'aggiudicatario per ritardi o inadempimenti.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- il codice IPA dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza": un_Isrm
- il Codice Ufficio N2XZYZ
- il servizio oggetto di fatturazione
- il codice CIG che sarà comunicato nel corso della procedura
- il codice CUP B87G22001750006
- l'ulteriore codice CUP B83C23004590002, eventualmente da inserire come nota (vedi più sotto)
- l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010

Le fatture devono essere intestate a:
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Dipartimento di Chimica
Piazzale Aldo Moro 5
00185 – Roma

In tutta la documentazione della procedura, ivi inclusa la fattura, dev'essere riportata anche la seguente dicitura:

"Programma FESR 2021-2027 Avviso Infrastruttura aperte per la ricerca 2022 – CUP B83C23004590002"

Art. 16 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui l'aggiudicatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica dirchimica@cert.uniroma1.it.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 17 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio/fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- d) superamento, accertato dal RUP, del 20% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e) cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;

m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'aggiudicatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'aggiudicatario, il RUP assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'aggiudicatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

Art. 19 – Regolare esecuzione

La stazione appaltante, per il tramite del RUP emette il certificato di regolare esecuzione entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento con le modalità descritte all'art. 15 e allo svincolo della garanzia definitiva, salva la facoltà del soggetto incaricato dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di chiedere ulteriore documentazione necessaria.

Art. 20 – Pantouflage

L'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del suddetto divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 21 – Obbligo di riservatezza

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'aggiudicatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'aggiudicatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 22 – Stipula contratto e spese

Sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa le spese e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario e dovrà essere versata con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE);

Art. 23 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.